

AVVISO AI SOCI

INERENTE IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in 1° convocazione il giorno **30 aprile 2023**, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'**esercizio 2022**, ad eleggere il **Consiglio di Amministrazione**, il **Collegio Sindacale** ed il **Collegio dei Probiviri** per il triennio **2023/2026**.

Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale, che prevede che *“Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:*

a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione”.

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature (spontanee o sulla base di liste di candidati) devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, **la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente nel periodo fra il 30 gennaio 2023 ed il 28 febbraio 2023.**

Rimini, 25 gennaio 2023

BANCA MALATESTIANA

Il Presidente

Dott.ssa Enrica Cavalli

MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature alle cariche sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, in particolare agli articoli da 24 a 26. Il suddetto Regolamento, alla cui integrale lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti di maggior rilievo:

- Ogni socio ha il **diritto di candidarsi** alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.
- Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una **commissione elettorale** composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al Regolamento assembleare ed elettorale, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.
- All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero sulla base di **liste di candidati** che possono essere **presentate**:
 - a) dal consiglio di amministrazione;
 - b) **da un numero minimo di 400 (quattrocento) soci**.
- A pena di inammissibilità:
 - a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
 - b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
 - c) ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
 - d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
 - e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
 - f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
 - g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
 - h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 del Regolamento assembleare ed elettorale;
 - i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7 del Regolamento assembleare ed elettorale;

- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4 del Regolamento assembleare ed elettorale (salvo per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.
- È ammessa la presentazione di **candidature spontanee presentate** dai singoli soci al di fuori delle liste. A pena di inammissibilità:
 - a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
 - b) le candidature devono essere sottoscritte **da un numero minimo di 150 (centocinquanta) soci**;
 - c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
 - d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
 - e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
 - f) non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in una lista e viceversa
 - g) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.
 - Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.
 - Il **modulo contenente le proposte di candidatura** (sia spontanea che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. del Regolamento assembleare ed elettorale e contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
 - b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
 - e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
 - f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la

sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. del Regolamento assembleare ed elettorale sono considerate come non presentate.

- La **commissione elettorale** accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. del Regolamento assembleare ed elettorale da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
- Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.7. del Regolamento assembleare ed elettorale. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. i) del Regolamento assembleare ed elettorale ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

- **L'elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste** ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - **è affisso**, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo **almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea** programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, **nella sede sociale** e, ove presenti, **nelle succursali** della Società e **pubblicato sul sito internet** della stessa.

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 29.1 del Regolamento assembleare ed elettorale, *"Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello di Gruppo per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo"*.

Composizione quantitativa ottimale

L'art. 34 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) amministratori. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenendo conto di quanto previsto dal Modello di Gruppo per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate adottato dalla Capogruppo, ed in particolare:

- delle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla sua dimensione, alla complessità e alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario di Gruppo,
- dell'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti,
- dell'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio,

ritiene che il numero effettivo di Amministratori più coerente e congruo sia pari a 7 (sette).

Composizione qualitativa ottimale

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

(i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;

(ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;

(iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;

(iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;

(v) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, e che operino con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di individuare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i propri componenti.

- Competenza e Professionalità

I candidati devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

- Onorabilità

I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di Amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

- Correttezza

I candidati devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

- Incompatibilità

I candidati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 smi.

- **Conflitti di interesse**

I candidati devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio.

- **Disponibilità di tempo**

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.

- **Rappresentatività base sociale e territori di riferimento**

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

- **Equilibrio tra i generi e diversità**

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere ad una diversità di genere e diversificazione tra le fasce di età degli Amministratori.

- **Indipendenza**

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

- **Formazione**

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo, che gli Amministratori si impegnano a rispettare.